

# **Direttive per i marchi regionali**

## **Sezione B2 Norme per settori specifici Bevande**

Proprietà: Associazione svizzera dei prodotti regionali

Ultimo aggiornamento: 27 settembre 2016

Valide da: 01.01.2017 (con la riserva che siano ratificate da tutti i marchi regionali che applicano le direttive)

Versione: 1.00

## INDICE

1	Definizione dei concetti.....	3
2	Validità .....	4
3	Obiettivo.....	4
4	Doveri e diritti dei licenziatari.....	4
5	Origine geografica degli ingredienti .....	4
5.1	Prodotti non composti.....	4
5.2	Prodotti composti.....	4
5.3	Acqua.....	5
5.4	Sorte di zuccheri, sostituti dello zucchero e edulcoranti.....	5
5.5	Aromi .....	5
5.6	Ingredienti di origine non agricola.....	5
6	Norme per settori specifici .....	5
6.1	Sciroppo, sciroppo di frutta.....	5
6.2	Birra .....	5
6.3	Vino.....	5
6.4	Altre bevande.....	6
7	Norme relative al valore aggiunto dei prodotti.....	6
8	Obbligo di controllo e certificazione.....	6
9	Assegnazione del marchio regionale .....	6
10	Obbligo di notifica per cambiamenti di prodotti e di assortimento.....	6
11	Sanzioni e ricorsi .....	6
12	Entrata in vigore delle presenti direttive .....	6

## 1 Definizione dei concetti

Queste denominazioni specifiche dei concetti costituiscono un complemento alle definizioni dei concetti delle Direttive per i marchi regionali Sezione A, articolo 1. Se non specificato in altro modo nel presente documento, valgono le definizioni esposte nelle Direttive per i marchi regionali Sezione A, articolo 1.

*Acqua minerale*: acqua potabile, che si distingue per una speciale provenienza geologica, per la natura e la quantità dei componenti minerali, per la sua purezza originale, nonché per la composizione e la temperatura che devono rimanere costanti nei limiti delle oscillazioni naturali. Sono valide le disposizioni secondo RS 817.022.102.

*Acqua potabile*: acqua che lasciata naturale o dopo essere stata trattata, è destinata a essere bevuta, a cucinare, a preparare cibi e a pulire oggetti che entrano in contatto con derrate alimentari secondo RS 817.022.102.

*Acqua sorgiva*: acqua potabile imbottigliata alla sorgente, non trattata o trattata solo con procedimenti permessi per l'acqua minerale naturale secondo RS 817.022.102.

*Aromi*: sostanze che in quanto tali non sono destinate al consumo e sono aggiunte alle derrate alimentari per conferire loro un gusto particolare. Sono considerati aromi naturali gli aromi ed estratti naturali, secondo RS 817.022.21 Allegato 3.

*Bevanda*: liquido commestibile o preparato da bere con o senza aggiunta di acqua. In questa definizione sono incluse l'acqua potabile, l'acqua sorgiva e l'acqua minerale secondo RS 817.022.102, le bevande non alcoliche secondo RS 817.022.111 e le bevande alcoliche secondo RS 817.022.110.

*Bevanda da tavola con latte, latticello, latte fermentato, siero di latte o altri prodotti del latte*: latticini diluiti con acqua potabile oppure acqua minerale e aggiunta di sorte di zuccheri o estratti vegetali. Sono valide le disposizioni secondo RS 817.022.111.

*Bevanda da tavola con succo di frutta*: bevanda fabbricata mediante diluizione con acqua potabile o con acqua minerale naturale di succo di frutta, succo di frutta concentrato o sciroppo di frutta cui possono eventualmente essere aggiunte sorte di zuccheri. E' valida la definizione secondo RS 817.022.111.

*Birra*: bevanda alcolica contenente anidride carbonica, ottenuta da mosto fermentato mediante lievito, alla quale è stato aggiunto luppolo in coni o prodotti del luppolo, secondo RS 817.022.110.

*Edulcorante*: additivo che sostituisce lo zucchero e adempie alle disposizioni di RS 817.022.31.

*Gazzosa*: bevanda con o senza anidride carbonica fabbricata diluendo succo di frutta o aromi con acqua potabile o acqua minerale naturale, con o senza aggiunta di sorte di zuccheri, caffeina o chinina secondo RS 817.022.111.

*Ingrediente principale*: l'ingrediente presente con la quota maggioritaria nella ricetta. L'acqua può essere considerata ingrediente principale solo per le categorie di bevande elencate all'articolo 5.3. Lo zucchero non può essere considerato ingrediente principale.

*Nettare di frutta*: succo di frutta con aggiunta di acqua e con o senza aggiunta di sorte di zuccheri o miele. La definizione e il contenuto minimo di frutta sono stabiliti dall'Ordinanza sulle bevande analcoliche RS 817.022.111.

*Sciroppo, sciroppo di frutta*: prodotto liquido denso, preparato con ingredienti quali acqua potabile, spezie, erbe, fiori commestibili, verdure, frutti o i loro estratti e aromi, con aggiunta di sorte di zuccheri secondo RS 817.022.111.

*Bevande spiritose*: liquidi alcolici, ottenuti grazie a uno dei seguenti procedimenti o alla combinazione degli stessi: distillazione, macerazione di sostanze vegetali in alcol etilico di origine agricola, aggiunta di sostanze aromatizzanti naturali, zuccheri o altri edulcoranti o altri prodotti agricoli ad alcol etilico di origine agricola. Sono valide le disposizioni secondo RS 817.022.110.

*Sidro e vino di frutta, succo di frutta a granelli in fermentazione, bevande a base di sidro o di vino di frutta, idromele:* succo di frutta o miele sottoposto a fermentazione alcolica parziale o totale, con o senza aggiunta di zucchero, diluito o non diluito con acqua, con o senza aggiunta di aromi e zucchero. Sono valide le disposizioni secondo RS 817.022.110.

*Succo di frutta:* succo fermentescibile, ottenuto dalla parte commestibile di frutti appartenenti a una o più specie secondo RS 817.022.111. E' succo di frutta anche il succo ottenuto mediante ricostituzione del succo di frutta concentrato, disidratato, estratto con acqua potabile, o ottenuto mediante diluizione di succo di frutta, di succo di frutta concentrato, di purea di frutta o purea di frutta concentrata. L'aggiunta di sorte di zuccheri è proibita. Gli aromi estratti dallo stesso frutto possono essere poi restituiti al succo.

*Succo di verdura:* succo ottenuto da verdura, diluito o non diluito, concentrato o essiccato o ottenuto da concentrato puro o da polpa di verdura diluito con acqua potabile. Sono valide le disposizioni secondo RS 817.022.111.

*Tè alle erbe, tè di frutti:* parti di piante o di loro estratti, i quali per infusione in acqua danno una bevanda aromatica, destinata al rinfresco o al piacere del palato secondo RS 817.022.111.

*Vini, mosti d'uva parzialmente fermentato, vini liquorosi, bevande a base di vino:* bevande alcoliche ottenute dalla fermentazione del mosto d'uva con o senza aggiunta di zucchero, con o senza aromi naturali o altre sostanze che conferiscono sapore, con o senza aggiunta di alcol etilico di origine agricola. Valgono le disposizioni secondo RS 817.022.110.

*Zucchero:* per zucchero s'intendono le sorte di zuccheri secondo RS 817.022.101 Allegato 1.

## **2 Validità**

Le presenti direttive sono valide per la produzione e commercializzazione di bevande per coloro che utilizzano i marchi regionali che sono elencati nella Sezione A, Appendice 12.2 delle Direttive generali delle Direttive per i marchi regionali. Esse stabiliscono i requisiti minimi riguardanti le bevande.

## **3 Obiettivo**

Con le presenti direttive si mira a definire uno standard unitario per i produttori di bevande del territorio dei corrispettivi marchi regionali. Esse garantiscono l'origine e il valore aggiunto dei prodotti descritti nel punto precedente.

## **4 Doveri e diritti dei licenziatari**

I doveri e diritti dei licenziatari si basano sulla Sezione A delle Direttive per i marchi regionali.

## **5 Origine geografica degli ingredienti**

### **5.1 Prodotti non composti**

Gli ingredienti dei prodotti non composti devono provenire al 100 % dalla regione di riferimento.

I titolari dei marchi regionali possono autorizzare ingredienti provenienti da comuni limitrofi fino a una quota massima del 20%, per le aziende il cui domicilio si trova in un comune sul confine della regione. Il titolare del marchio regionale ha la responsabilità di definire questa particolarità nella definizione territoriale.

### **5.2 Prodotti composti**

Per i prodotti composti, tutti gli ingredienti devono provenire dalla regione di riferimento. Qualora non fosse possibile, l'ingrediente principale deve essere al 100% di provenienza della regione di riferimento e una quota minima pari all'80% degli ingredienti da considerare deve provenire dalla regione di riferimento.

I titolari dei marchi regionali possono autorizzare ingredienti provenienti da comuni limitrofi fino a una quota massima del 20%, per le aziende il cui domicilio si trova in un comune sul confine della regione. Il titolare del marchio regionale ha la responsabilità di definire questa particolarità nella definizione territoriale.

### **5.3 Acqua**

L'acqua proviene dalla regione di riferimento. L'imbottigliamento si svolge nella regione di riferimento.

L'acqua può essere considerata ingrediente principale e può essere calcolata nella quota degli ingredienti regionali per le seguenti categorie:

- Acqua da tavola
- Acqua minerale
- Gazzosa
- Birra

### **5.4 Sorte di zuccheri, sostituti dello zucchero e edulcoranti**

Per l'importazione di sorte di zuccheri, sostituti dello zucchero e edulcoranti sono valide le norme espone nella Direttive Sezione A Appendice 12.8. Lo zucchero di barbabietola proviene dalla Svizzera.

### **5.5 Aromi**

Tutti gli aromi sono di origine naturale.

Le sostanze aromatiche ed estratti aromatici naturali provenienti da materie prime che sono presenti in Svizzera in quantità sufficiente, devono essere prodotti con materie prime di provenienza svizzera. Per l'importazione di aromi o di materie prime per la produzione di aromi sono valide le disposizioni espone nella Sezione A Appendice 12.8.

Sono inoltre valide le norme per settori specifici.

### **5.6 Ingredienti di origine non agricola**

Sono valide le norme espone nella Sezione A articolo 5.3. Per l'importazione sono valide le norme espone nella Sezione A Appendice 12.8.

## **6 Norme per settori specifici**

### **6.1 Scioppo, sciroppo di frutta**

Lo zucchero proviene almeno dalla Svizzera.

Le erbe, i fiori commestibili, la verdura, la frutta e i loro estratti provengono dalla regione di riferimento.

### **6.2 Birra**

Il luppolo proviene dalla Svizzera.

Gli ingredienti di origine agricola provengono per almeno l'80% dalla regione di riferimento. Nel caso in cui questi ingredienti non fossero disponibili in quantità sufficiente e nella qualità richiesta nella regione di riferimento, il titolare del marchio regionale può autorizzare delle eccezioni fino al 31.12.2019. Queste eccezioni comportano una quota minima del 50% costituita da ingredienti di origine agricola provenienti dalla regione di riferimento. Nel caso in cui questi ingredienti non fossero disponibili in Svizzera in quantità sufficiente e nella qualità richiesta, si possono utilizzare ingredienti agricoli importati autorizzati (secondo l'Appendice 12.8 Ingredienti importati autorizzati). Ottimizzazioni, per es. per ragioni di prezzo, non sono consentite.

### **6.3 Vino**

I vini adempiono alle norme dell'articolo 5.1 o ai criteri di una denominazione di origine controllata secondo RS 916.140 e secondo la Sezione A, articolo 8 paragrafo 3.

#### **6.4 Altre bevande**

Per i prodotti appartenenti alle altre categorie sono valide le disposizioni esposte nel capitolo 5.

#### **7 Norme relative al valore aggiunto dei prodotti**

Il valore aggiunto deve essere generato per almeno i 2/3 nella regione di riferimento. (cfr. Direttive, Sezione A, Appendice 12.5). Se una fase della trasformazione o del trattamento dovesse svolgersi fuori dalla regione di riferimento, perché nella regione non è possibile svolgere questo procedimento, è necessaria un'autorizzazione del titolare del marchio regionale.

#### **8 Obbligo di controllo e certificazione**

Sono valide le norme relative al controllo e alla certificazione esposte nella Sezione A, articoli 6 e 7.

#### **9 Assegnazione del marchio regionale**

Sono valide le disposizioni esposte nelle Direttive generali Sezione A articolo 8.

#### **10 Obbligo di notifica per cambiamenti di prodotti e di assortimento**

Cambiamenti di prodotti e di assortimento devono essere comunicati immediatamente all'ente preposto alla certificazione.

#### **11 Sanzioni e ricorsi**

Le sanzioni in caso d'infrazione alle presenti direttive sono stabilite nel Regolamento relativo alle sanzioni.

#### **12 Entrata in vigore delle presenti direttive**

Le presenti direttive sono state elaborate dalla Commissione nazionale delle direttive il 21.09.2016, sono entrate in vigore il 01.01.2017 e sono stata ratificate da coloro che utilizzano i marchi regionali in accordo con le Direttive per i marchi regionali, Sezione A, Appendice 12.2.